



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 1 aprile 2020

A tutte le Strutture
Loro sedi

Oggetto: Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto legge n. 18/20 – circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020.

Care/i compagne/i,

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, tra le varie misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto una indennità, per ristorare il danno economico subito per il mese di marzo, per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, strumento su cui ribadiamo le nostre criticità, già evidenziate nelle precedenti comunicazioni.

Le domande per le indennità dovranno essere presentate all'INPS esclusivamente in via telematica. Gli Enti di Patronato sono stati abilitati all'invio.

Una delle più rilevanti preoccupazioni è quella relativa al limite delle risorse individuato per ogni platea che rischia di determinare una impropria selezione, magari secondo l'errato principio dell'ordine di arrivo delle domande, fra soggetti egualmente titolari del diritto.

Per questo, come evidenziato anche negli emendamenti inviati come CGIL, riteniamo essenziale che tutti i lavoratori in possesso dei requisiti possano accedere al beneficio, anche attraverso un rifinanziamento delle misure da affidare a un successivo provvedimento legislativo.

Con la circolare n. 49 pubblicata sul sito istituzionale il 30 marzo 2020, l'Inps fornisce istruzioni sulle suddette indennità.

Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

L'articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 18/20, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data iscritti alla Gestione Separata.

L'Istituto precisa che, tra i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, destinatari della suddetta indennità, rientrano i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 917/86 - TUIR), iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95). Per poter accedere all'indennità, tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tra i destinatari rientrano anche i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995) con versamento dell'aliquota contributiva in misura pari al 34,23% (per l'anno 2020), non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità prevista è pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il limite di spesa complessivo, previsto dal decreto è pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge in oggetto prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Vengono ricompresi anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco, che inizialmente sembravano potessero essere esclusi da questa prestazione e inseriti nel Fondo di ultima istanza, previsto nell'art. 44 del decreto "Cura Italia".

Rileviamo un problema rispetto ai lavoratori autonomi della pesca perché la circolare per quanto riguarda le indennità fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata o speciale, non ricomprendendo questa categoria.

L'Inps chiarisce che per i suddetti lavoratori è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 (non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR) a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della

presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

Non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto al trattamento di famiglia.

Il limite di spesa complessivo previsto è di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 prevede una indennità di 600 euro (non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR) per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto).

Poiché la cessazione involontaria nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, l'Inps, nella circolare in oggetto, ha pubblicato le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, individuate in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007 e i codici CSC associabili alle attività dei datori di lavoro dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali interessati. Nell'elenco inserito nella circolare mancano alcune tipologie di aziende che chiederemo di recuperare, come i parchi divertimento, parchi a tema e le cooperative di marinai di salvataggio con codice ATECO non riconducibile alla gestione degli stabilimenti balneari.

Ricordiamo che anche per questa indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Purtroppo non vengono previsti nella circolare i lavoratori somministrati di questi comparti, a cui andrebbe garantito l'accesso a questa indennità e a favore dei quali abbiamo presentato un emendamento affinché sia garantita anche a loro effettiva parità di trattamento.

Limite di spesa complessivo previsto è pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Lavoratori del settore agricolo

Con un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020, il decreto legge 18/20 ha previsto all'articolo 30, il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, L'Inps precisa che rientrano anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

I suddetti lavoratori agricoli, possono fruire dell'indennità, soltanto se hanno svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e se non sono titolari di trattamento pensionistico diretto.

Non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro, è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro (art. 38, comma 1, decreto legge 18/20).

La suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il suo periodo di fruizione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il limite di spesa complessivo è di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Le suddette indennità sono incumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza (art. 31, decreto legge n. 18/20).

Inoltre l'Inps precisa che le tutte le indennità sono incompatibili con:

- ✓ le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- ✓ l'indennità, c.d. Ape sociale, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
- ✓ con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le suddette indennità sono compatibili e cumulabili con:

- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

Specificatamente invece, per quanto riguarda l'indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), l'Istituto precisa che è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Dunque i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, (in presenza dei relativi requisiti legislativamente previsti) alla prestazione DIS-COLL anche se fruiscono della indennità di cui all'articolo 27.

Inoltre, l'indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) e l'indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo (art. 38), sono entrambe compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl. Pertanto i suddetti lavoratori, possono accedere (in presenza dei requisiti legislativamente previsti), alla prestazione NASpl, indipendentemente dalla fruizione delle indennità (articoli 29 e 38, decreto legge n. 18/2020).

Non viene specificato nulla in merito alla cumulabilità tra l'invaldità civile e le indennità sopra trattate, su cui abbiamo chiesto all'istituto un riscontro, in quanto riteniamo debba essere riconosciuta proprio per la specificità della prestazione assistenziale, ed è quindi utile conoscere l'orientamento dell'istituto.

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020

Il termine delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, è prorogato al 1° giugno 2020 (articolo 32 del decreto legge 18/20).

L'Inps pertanto considererà valide anche le domande presentate dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l'ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

L'Istituto precisa che lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso. La campagna di liquidazione infatti avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.

Inoltre nella circolare in oggetto si chiarisce che nulla cambia rispetto alla decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Dunque gli interessi legali (laddove spettanti), decorreranno:

- per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

All'articolo 33, comma 1 del decreto legge n.18/20 è prevista anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpl e DIS-COLL.

Il termine di 68 giorni (articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015) previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpl e di DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni. Dunque si ha un ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni. Il termine decorre dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La suddetta proroga del termine di presentazione è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'Inps inoltre precisa che le prestazioni NASpl e DIS COLL spetteranno a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
- dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Alla luce della suddetta proroga, le domande che a partire dal 1° gennaio 2020 sono state respinte perché presentate oltre il sessantottesimo giorno, verranno riesaminate d'ufficio dall'Inps.

Sull'art.33 abbiamo presentato un emendamento al decreto, in quanto riteniamo assolutamente sbagliato non aver previsto, in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, la retrodatazione di tutte le domande di naspi a partire dall'ottavo giorno successivo al licenziamento.

Anche le domande di incentivo all'autoimprenditorialità presentate per attività lavorativa autonoma (avviata a fare data dal 1° gennaio 2020), che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza (art. 8, c. 3, D.lgs n. 22/15), saranno riesaminate d'ufficio dall'Istituto.

Il decreto legge in oggetto inoltre, amplia di sessanta giorni anche i termini previsti:

- per la presentazione delle domande di incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8, c. 3, D.lgs n. 22/15) ;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, (art. 9, commi 2 e 3 D.lgs n.22/15), cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpl, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpl;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto (art. 10, c. 1, D.lgs 22/15) cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpl, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpl;

- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, (art. 15, c. 12 D.lgs 22/15), cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

Pertanto l'Inps precisa che per le prestazioni di NASpl e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione legati alle suddette casistiche, saranno riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Riteniamo molto positivo aver previsto che le diverse indennità sono cumulabili con i trattamenti di Naspi e di Discoll, come più volte ribadito durante il confronto con il Governo, ma manca la specifica che tale cumulabilità vale anche per la Cisoa erogata ai lavoratori agricoli. Lo si può dedurre per analogia, ma una precisazione in tal senso sarebbe stata auspicabile e abbiamo chiesto quindi all'Istituto una conferma in tal senso.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia, che prevede un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. La richiesta di erogazione dell'indennità dovrà essere fatta direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori autonomi e professionisti interessati. Torneremo su tale argomento dopo la pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.

Fraterni saluti.

p. La Presidenza INCA Nazionale
Vera Lamonica

p. La Segreteria Confederale CGIL
Tania Scacchetti